



COMUNICATO N. 63/L – 10 NOVEMBRE 2020

63/116

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n.112/A della F.I.G.C., pubblicato in data 9 Novembre 2020:

Comunicato Ufficiale n. 112/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020 e richiamate le esigenze emergenziali ivi rappresentate;

- tenuto conto che la situazione originata dalla pandemia Covid-19 si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane e ciò ha ancora di più acuito le difficoltà collegate alla carenza di liquidità per le società professionistiche;

- ritenuto pertanto opportuno adottare una nuova disciplina di carattere speciale che, sul presupposto di quanto innanzi evidenziato, consenta di derogare parzialmente ai termini di imminente scadenza, previsti per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaborati addetti al settore sportivo delle società professionistiche, di seguito per brevità definiti “tesserati”;

- ravvisato altresì opportuno, sempre nell’ambito di tale disciplina speciale, prevedere una rimodulazione della tempistica inerente la dimostrazione, da parte delle società professionistiche, degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Carriera;



- ritenuto altresì di circoscrivere l'adozione di detta disciplina di carattere speciale ai contratti tra società professionistiche e "tesserati" con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00, escludendo gli eventuali ratei residui riguardanti la mensilità di giugno 2020, la cui scadenza al 16 novembre 2020 resta immutata;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

I. Ai contratti tra società professionistiche e "tesserati" con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00 si applica la seguente disciplina:

1. Il termine del 16 novembre 2020, oggi assegnato alle società di Serie A, per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2020 è posposto al 1° dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Resta immutato il termine del 16 novembre 2020 per la dimostrazione del pagamento dei ratei residui riguardanti la mensilità di giugno 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni.

2. Il termine del 16 novembre 2020, oggi assegnato alle società di Serie B per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti di luglio e agosto 2020 è posposto al 1° dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Resta immutato il termine del 16 novembre 2020 per la dimostrazione del pagamento dei ratei residui riguardanti la mensilità di giugno 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni.

3. Il termine del 16 novembre 2020, oggi assegnato alle società di Serie C, per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti di luglio e agosto 2020 è posposto al 1° dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Resta immutato il termine del 16 novembre 2020 per la dimostrazione del pagamento dei ratei residui riguardanti la mensilità di giugno 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni.

4. I termini oggi assegnati a tutte le società professionistiche per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli

emolumenti del semestre luglio-dicembre 2020 e relativi agli eventuali ratei di luglio ed agosto 2020 per la mensilità di giugno 2020, sono sostituiti dall'unico termine del 16 febbraio 2021, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, si applica la sanzione minima di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica.

5. È fissato al 16 febbraio 2021 il secondo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi al periodo gennaio- maggio 2020 ed al primo rateo del mese di giugno 2020, ai fini dei controlli federali e delle applicazioni delle relative sanzioni, qualora non assolti nel primo termine del 30 settembre 2020, fatta salva per tale inadempimento l'applicazione delle sanzioni previste.

II. Restano vigenti le disposizioni non interessate dalla disciplina speciale di cui al paragrafo I ed in particolare, per i contratti tra società professionistiche e "tesserati" con compensi annui lordi pari od inferiori ad euro 50.000,00, si precisa che:

- a) resta immutato il termine del 16 novembre 2020, oggi assegnato alle società di Serie A, per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni;
- b) resta fissato al 16 dicembre 2020 il secondo termine per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti di luglio ed agosto 2020 da parte delle società di Serie B e Serie C, ai fini dei controlli federali e delle applicazioni delle relative sanzioni, qualora non assolti nel primo termine del 16 ottobre 2020, fatta salva per tale inadempimento l'applicazione delle sanzioni previste.

Publicato in Firenze il 10 Novembre 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli